ALLEGATO "A" AL N. 2218 DI FASCICOLO

FONDAZIONE COTTOLENGO ONLUS

STATUTO

Articolo 1

Origini, denominazione, natura e durata

- 1. È costituita in Torino una Fondazione denominata "FONDAZIONE COTTOLENGO" Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
- 2. La Fondazione è promossa ed istituita dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza detta COTTOLENGO, ente morale giuridicamente riconosciuto in forza di Regio Decreto 27 agosto 1833.
- 3. La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non lucrativa di Utilità Sociale o del relativo acronimo ONLUS assicurando che la stessa verrà utilizzata in ogni documento ed in qualsiasi comunicazione verso terzi.
- 4. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato ed è regolata dal presente Statuto, nonché, per quanto non espressamente previsto nel medesimo, dalle norme di legge.
- 5. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Sede

- 1. La Fondazione ha sede in Torino, via Cottolengo, n. 14 e svolge la propria attività nell'ambito del territorio nazionale ed estero.
- 2. La Fondazione ha facoltà di aprire altre sedi operative con le stesse finalità.

Articolo 3

Scopo

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo della Fondazione è lo svolgimento di attività nei settori della beneficenza, particolarmente a favore della Piccola Casa della Divina Provvidenza. La Fondazione potrà altresì svolgere attività rientranti nella mission della Piccola Casa della Divina Provvidenza ed in particolare le attività di prestazione sanitaria, socio-sanitaria ed assistenziale, educativa.



- 2. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle sopra elencate ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse secondo i limiti previsti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e successive modifiche e integrazioni.
- 3. A tal fine, la Fondazione promuove iniziative e attività tendenti a finanziare principalmente i progetti e le opere che la Piccola Casa della Divina Provvidenza intenderà sostenere sia in Italia che all'estero.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

- 1. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà tra l'altro: -gestire, affittare, acquistare beni per l'espletamento delle proprie attività,
 - -compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
 - -svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa ai suoi scopi istituzionali.

Articolo 5

Fondatori successivi

La Fondazione si costituisce in struttura aperta; pertanto nuovi soggetti diversi dalla Piccola casa della Divina Provvidenza potranno essere ammessi con deliberazione a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione, quali conferenti di beni e provvidenze economiche; tali soggetti verranno definiti Fondatori Successivi.

2. Può diventare Fondatore Successivo ogni soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica, che, condividendone le finalità istituzionali, concorra al patrimonio della Fondazione con il conferimento di beni o somme di denaro il cui ammontare sia equivalente ad almeno il 5% del valore di patrimonio indicato nello stato patrimoniale dell'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Articolo 6 Sostenitori

1. Ottengono la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o gli enti che condividendo la finalità della Fondazione contribuiscono al

- perseguimento degli scopi della stessa, con un versamento in denaro o con attribuzione di beni nella misura che verrà determinata dal Consiglio di amministrazione ovvero con attività di particolare rilievo.
- 2. L'entità dei versamenti e l'attribuzione della qualifica di Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ha una durata annuale.

Articolo 7 Patrimonio

- 1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
- a) Dal complesso dei beni mobili conferiti in dotazione dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza al momento della costituzione della Fondazione e descritti nell'atto costitutivo;
- 2. Esso si incrementa per effetto di:
- a) Conferimenti dei Fondatori Successivi e di altri enti e soggetti con espressa destinazione a patrimonio;
- b) Avanzi di gestione non trasferiti ai successivi servizi;
- c) Donazioni, lasciti ed eredità privi di destinazione vincolata.

Articolo 8

Fondo di Gestione

- 1. Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali:
 - -le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
 - -gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a incremento del patrimonio;
 - -le altre elargizioni e contributi, provenienti dai Fondatori oppure da altre persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private, non espressamente destinati a incremento del patrimonio
 - 2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui al'art.3 dello Statuto.
 - 3. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per

legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 9

Organi della Fondazione

- 1. Sono organi della Fondazione:
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Revisore dei conti
- Comitato dei Partecipanti

Articolo 10

Consiglio di amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Direttore unico e legale rappresentante della Piccola Casa della Divina Provvidenza, dai due Condirettori supplenti della medesima, dal superiore generale dei Fratelli di San Giuseppe Cottolengo e dal suo Vicario, dalla Superiora generale delle Suore di San Giuseppe Benedetto Cottolengo e dalla sua Vicaria.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica finché ricoprono la funzione nel rispetto Ente di appartenenza.

Articolo 11

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

- 2. Compete in particolare al Consiglio di Amministrazione:
- a) approvare, in conformità agli scopi istituzionali e alle linee generali individuate dal Comitato dei Partecipanti, il piano annuale di attività e il documento economico di programmazione della Fondazione entro il mese di novembre di ciascun anno;
- b) istituire eventuali Commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
- c) predisporre e approvare annualmente il bilancio di esercizio;
- d) deliberare gli atti di disposizione afferenti al patrimonio;
- e) deliberare le variazioni e le modifiche dello Statuto con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- f) deliberare sulle proposte di estinzione della Fondazione;
- g) determinare il compenso del Revisore dei conti a norma di legge;

- h) delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti particolari poteri determinando i limiti della delega;
- i) determinare la misura dei contributi dai quali consegue l'attribuzione della qualifica di Sostenitore.

Articolo 12

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, in via ordinaria, per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
- 2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e del Revisore dei Conti.
- 3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
- 4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei Consiglieri in carica.
- 5. Salvo quanto previsto agli articoli 19 e 11, c.2, lett.e) le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6. Alle riunioni può partecipare il Revisore dei conti.
- 7. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, incaricato dal Presidente, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

Articolo 13

Il Presidente

- 1. Il Presidente della Fondazione è il Direttore e legale rappresentante della Piccola Casa della Divina Provvidenza.
- 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione sia di fronte a terzi, sia in giudizio.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal primo Condirettore supplente della Piccola Casa.

Articolo 14

Funzioni del Presidente

- 1. Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità agli indirizzi programmatici espressi dal Comitato dei Partecipanti.
- 2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
- 3. Vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali.
- 4. Sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
- 5. Ha facoltà, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti, o categorie di atti.

Firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione.

În caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

Articolo 15

Il Revisore dei conti

- Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone iscritte al Registro dei Revisori contabili.
- 2. Dura in carica tre anni e può essere confermato:
- 3. Compete al Revisore del conto ogni potere di controllo contabile sull'attività della Fondazione.
- 4. Il Revisore dei conti potrà essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Comitato dei Partecipanti

- 1. Il Comitato dei Partecipanti è composto dai membri del Consiglio di Amministrazione, dai Fondatori Successivi e dai Sostenitori.
- 2. Si riunisce almeno una volta l'anno ed è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 3. Al Comitato dei Partecipanti compete:
- a) Formulare proposte per le attività da svolgere
- b) Formulare pareri sui progetti di gestione sui bilanci della Fondazione
- 4. Il Comitato dei Partecipanti è validamente costituito, in pima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 17

Compensi

- 1. L'incarico di Amministratore è gratuito
- 2. Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Articolo 18

Bilancio d'Esercizio

- 1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio.

Articolo 19

Scioglimento della Fondazione

- 1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.
- 2. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto di due terzi dei membri in carica ed è accertata secondo le modalità di cui l'art.6 del DPR 361/2000.
- 3. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio netto residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non

lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662.

Articolo 20

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali, in particolare al D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997.

Visto per inserzione e deposito.
Torino, lì 19 luglio 2021
F.ti: Carmine ARICE
Mario DONADIO
Alberto ANTONUCCI
AlbertoVADALA'



Copia conforme all' originale firmato a norma di legge impiega

fogli N. OUO

Torino, lì 2 2 LUG 2021

